



Edizione di martedì 11 marzo 2025

Obbligazioni e contratti

Compenso dell'architetto da pagarsi solo mediante cessione del credito oppure in danaro?
di **Valerio Sangiovanni, Avvocato**

Procedimenti di cognizione e ADR

L'azione di regresso dell'impresa assicurativa che abbia prestato garanzia fideiussoria non richiede il previo tentativo di conciliazione
di **Massimo Montanari, Professore ordinario di Diritto processuale civile e di diritto fallimentare – Università degli Studi di Parma**

Esecuzione forzata

È nulla la trascrizione del pignoramento immobiliare eseguita contro il trust anziché a carico del trustee
di **Paolo Cagliari, Avvocato**

Comunione – Condominio - Locazione

La disciplina delle aree di parcheggio negli edifici condominiali
di **Saverio Luppino, Avvocato**

Diritto successorio e donazioni

Smarrimento del testamento olografo e revoca tacita
di **Matteo Ramponi, Avvocato**

Procedure concorsuali e Diritto fallimentare

Responsabilità degli amministratori, dei sindaci e del revisore per il c.d. danno "diretto" e "da prospetto": alcune considerazioni in materia di assetti adeguati

di **Mario Furno, Avvocato e Professore a contratto di International Business Law presso l'Università degli Studi di Verona**

Diritto Bancario

Brevi note sull'art. 40-bis TUB

di **Fabio Fiorucci, Avvocato**

Nuove tecnologie e Studio digitale

Esperto AI Legal: l'intelligenza artificiale e le fonti ufficiali

di **Redazione**

Processo civile telematico

Il disconoscimento della firma digitale nel contesto giurisprudenziale italiano: analisi di due recenti pronunce

di **Giuseppe Vitrani, Avvocato**

Obbligazioni e contratti

Compenso dell'architetto da pagarsi solo mediante cessione del credito oppure in danaro?

di **Valerio Sangiovanni, Avvocato**

Seminario di specializzazione

Superbonus, altri bonus edilizi e contenzioso legale

Scopri di più

Tribunale di Monza, 28 dicembre 2024, Giudice De Giorgio

Parole chiave

Contratto d'opera – Compenso – Recesso – Pagamento – Cessione del credito

Massima: *“Nell'ambito dei contratti di prestazione d'opera professionale, se il committente è un condominio, basta la delibera condominiale per quantificare il compenso spettante al professionista, anche se la delibera non è seguita da un contratto scritto. Inoltre, se la delibera non specifica che il compenso può essere pagato mediante cessione del credito, il professionista ha diritto a essere pagato in danaro”.*

Disposizioni applicate

Art. 2233 c.c. (compenso), art. 2237 c.c. (recesso)

CASO

Un architetto svolge attività di progettazione per la riqualificazione energetica di un edificio condominiale. L'assemblea del condominio ha adottato apposita delibera con la quale ha incaricato il professionista. La delibera prevede anche l'importo da corrisondersi all'architetto, nella misura di 102.600 euro. Buona parte del lavoro viene svolto, fino a quando il condominio recede dal contratto di prestazione d'opera professionale. L'architetto chiede di essere pagato per l'attività svolta, ma il condominio si rifiuta. Conseguentemente il professionista si rivolge all'autorità giudiziaria e il Tribunale di Monza emette decreto ingiuntivo di pagamento per l'importo di 79.447 euro. Il condominio presenta opposizione al decreto ingiuntivo. La tesi del condominio è che sarebbe stato pattuito un pagamento mediante sconto in fattura, cosicché l'architetto non avrebbe diritto a essere pagato con danaro in sostituzione della cessione del credito d'imposta.

SOLUZIONE

Il Tribunale di Monza esamina i documenti prodotti dalle parti. Non ci sono nella delibera previsioni per il caso di mancato perfezionamento della cessione del credito d'imposta. Il giudice monzese nega rilievo all'istituto della presupposizione. Dal momento che l'importo dei lavori è stato concordato e che i lavori sono stati (in parte) svolti, il compenso deve essere pagato dal condominio.

QUESTIONI

Il successo pratico del *superbonus* al 110% è dovuto al fatto che i committenti non dovevano sborsare nulla per l'esecuzione dei lavori. Mediante il **meccanismo della cessione del credito** o dello sconto in fattura era possibile ottenere i lavori cedendo solo un credito d'imposta.

La previsione di un pagamento mediante cessione del credito/sconto in fattura costituisce un'eccezione alla regola per cui il corrispettivo dell'appalto va pagato in danaro. Ciò risulta dalla nozione di appalto che prevede un **corrispettivo in danaro** (art. 1655 c.c.). Se si vuole prevedere un metodo alternativo di pagamento, occorre che sia specificato nel contratto tra le parti. Questo vale non solo per il contratto di appalto, ma anche per il contratto di prestazione d'opera tra il committente e il professionista tecnico.

L'art. 2233 c.c. prevede che il compenso dovuto al prestatore d'opera può essere convenuto tra le parti. Nel caso di specie vi era una specifica **delibera del condominio** che determinava l'ammontare del compenso nella somma indicata sopra. Non vi erano invece previsioni relative al possibile pagamento del compenso mediante cessione del credito/sconto in fattura.

Un primo scoglio che il Tribunale di Monza supera è quello relativo all'**assenza di un contratto** di prestazione d'opera tra le parti. Il giudice ritiene che esso non sia necessario, bastando la delibera condominiale. Dal momento che la delibera indica l'importo per la prestazione professionale e che i lavori sono stati eseguiti dall'architetto, si ha accettazione tacita da parte del professionista della proposta economica fatta dal condominio. Del resto la legge non impone un contratto scritto per i rapporti di prestazione d'opera professionale: l'incarico può essere conferito anche verbalmente (in questo senso si veda Trib. Palermo, 17 aprile 2023, in dirittopratico.it).

La sentenza del Tribunale di Monza si occupa anche di recesso del committente dal contratto di prestazione d'opera professionale. Nel caso concreto, il condominio – quando i lavori erano pressoché terminati – aveva **revocato l'incarico all'architetto**. L'ipotesi è espressamente disciplinata dalla legge, che prevede che *“il cliente può recedere dal contratto, rimborsando al prestatore d'opera le spese sostenute e pagando il compenso per l'opera svolta”* (art. 2237 comma 1 c.c.). Ne consegue che l'architetto ha diritto di essere pagato per i lavori svolti fino al momento del recesso. Un caso simile è stato affrontato dal Tribunale di Napoli (25 febbraio 2022, in dirittopratico.it): anche il giudice napoletano ha stabilito che, in caso di recesso del committente, vanno pagati i lavori svolti fino al momento del recesso.

Il punto centrale della sentenza del Tribunale di Monza concerne però le modalità di pagamento del corrispettivo: solo mediante cessione del credito oppure, se la cessione non è possibile, in danaro? La tesi del condominio era che fosse sottinteso che il pagamento sarebbe dovuto avvenire esclusivamente mediante cessione del credito/sconto in fattura. Il committente invoca insomma la **figura della presupposizione**. Per presupposizione si intende una condizione voluta da ambedue le parti, ma non espressa nel contratto. L'argomentazione del condominio viene però rigettata dal giudice. La presupposizione deve essere una volontà comune di ambedue le parti, seppure non manifestata in modo espresso, e non di una sola di esse. Nel caso di specie, si può anche ritenere che effettivamente il condominio non avrebbe conferito l'incarico se avesse saputo di dover pagare in danaro il corrispettivo. Tuttavia, ciò non vale per il professionista: per questi è tendenzialmente indifferente essere pagato in danaro oppure mediante cessione del credito, purché venga – senza ombra di dubbio – pagato. Inoltre, la mancata realizzazione di quanto dato presupposto da ambo le parti determina la risoluzione dell'intero contratto. Nel caso concreto però la prestazione del professionista è già stata resa. Se la prestazione è già stata resa, a voler far operare la presupposizione il condominio si avvantaggerebbe di una prestazione senza corrispettivo. L'architetto potrebbe insomma invocare l'ingiustificato arricchimento per essere pagato lo stesso.

Una soluzione diversa da quella prospettata dal Tribunale di Monza si può avere se **il contratto specifica chiaramente** che la cessione del credito è l'unica modalità di pagamento del professionista tecnico. In questi casi i rischi connessi alla mancata cessione del credito ricadono sul professionista. Alcune clausole contrattuali più sofisticate distinguono tra le cause che hanno determinato la mancata cessione del credito: se la colpa è del committente, questi deve pagare il compenso in danaro; se la colpa è del professionista (o dell'appaltatore), il professionista non ha diritto ad alcun compenso.

Seminario di specializzazione

Superbonus, altri bonus edilizi e contenzioso legale

Scopri di più

Procedimenti di cognizione e ADR

L'azione di regresso dell'impresa assicurativa che abbia prestato garanzia fideiussoria non richiede il previo tentativo di conciliazione

di **Massimo Montanari**, Professore ordinario di Diritto processuale civile e di diritto fallimentare – Università degli Studi di Parma

Seminario di specializzazione

Mediazione e negoziazione assistita: novità del Correttivo Cartabia

Scopri di più

Cass., Sez. III, 24 gennaio 2025, n. 1791 (ord.) Pres. Scarano – Rel. Condello

Procedimento civile – Azione di regresso a séguito di escussione di polizza fideiussoria – Mediazione obbligatoria – Esclusione (D. lgs. n. 28/2010 art. 5)

[1] *L'obbligo di avviare la procedura di mediazione non sussiste per le controversie riguardanti l'azione di regresso del garante a seguito di escussione della polizza fideiussoria, poiché queste non rientrano nelle materie previste dall'art. 5, comma 1-bis, d. lgs. n. 28/2010.*

CASO

[1] Escussa, da parte dell'ente territoriale che ne era stato beneficiario, la polizza fideiussoria prestata da una società assicurativa nell'occasione della stipula di un contratto d'appalto per opere pubbliche rimasto poi inadempito, il credito di regresso conseguentemente maturato a favore della società escussa era stato fatto valere contro la ditta appaltatrice nelle forme del procedimento monitorio. Avverso il decreto ingiuntivo pronunciato in quella sede dall'adito Tribunale di Milano, era promossa senza fortuna opposizione ai sensi dell'art. 645 c.p.c.; e nell'ambito del successivo giudizio di seconde cure, radicato presso la Corte d'appello del capoluogo lombardo, il debitore ingiunto, soccombente in primo grado e appellante, facendo capo al sopravvenuto *revirement* giurisprudenziale operato da Cass., Sez. un., 18 settembre 2020, n. 19596 – che, ribaltando l'insegnamento impartito dalla precedente Cass., 3 dicembre 2015, n. 24629, aveva stabilito che l'onere di promuovere la mediazione obbligatoria, nei casi di opposizione a decreto ingiuntivo, graverebbe sul creditore opposto e non sull'opponente -, eccepiva l'improcedibilità dell'esperita azione monitoria, in virtù del mancato espletamento, ad opera, per l'appunto, del creditore opposto, della procedura di mediazione obbligatoria prevista, ai sensi dell'art. 5, comma 1-bis, d. lgs. 4 marzo 2010, n. 28, per le controversie in materia di «*contratti assicurativi, bancari e finanziari*».

L'eccezione non ha, però, trovato riscontro da parte dell'autorità giurisdizionale innanzi alla quale era stata sollevata, che l'ha rigettata, in una all'interposto gravame, sulla base del rilievo che il mancato esperimento della mediazione obbligatoria era stato denunciato solamente all'atto della memoria di replica *ex art. 190 c.p.c.* anziché, come prescritto a pena di decadenza dal testé menzionato art. 5, comma 1-*bis*, d. lgs. n. 28/2010, essere eccepito dalla parte interessata o rilevato d'ufficio dal giudice «*non oltre la prima udienza*» del giudizio di primo grado.

Il debitore opponente ha ritenuto allora di dover percorrere le vie del giudizio di legittimità, proponendo ricorso a mente dell'art. 360, n. 3, c.p.c., con cui ha censurato l'errore commesso dal giudice d'appello nel valutare come tardiva la suddetta eccezione di rito, giacché quella della memoria di replica del giudizio di seconda istanza sarebbe stata, in realtà, la prima occasione utile in cui far valere, nel corso del procedimento in atto, la svolta attuata dalla predetta Cass., Sez. un., n. 19596/2020, nel senso del voler addossato all'opposto, e non all'opponente, l'onere di attivare la procedura di mediazione obbligatoria nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo.

SOLUZIONE

[1] Nel proclamare come «*pacifico*» il fatto che la predetta eccezione di improcedibilità dell'azione monitoria fosse stata sollevata ben oltre il termine autenticamente preclusivo all'uopo assegnato da quella che doveva considerarsi la norma *ratione temporis* applicabile, vale a dire il comma 1-*bis* dell'art. 5 d. lgs. n. 28/2010 (comma scomparso con la c.d. riforma Cartabia del processo civile, che lo ha riversato, per la parte che in questo momento interessa, nel comma 2 dello steso art. 5), la Suprema Corte ha finito per trascurare la vera questione sottesa al motivo di gravame formalmente proposto dal ricorrente, ovvero sia se, in che misura e in quale forma l'*overruling* processuale cui il summenzionato arresto nomofilattico del 2020 aveva messo capo – con tutte le implicazioni che ne potevano discendere in termini di decadenza da un potere che la parte interessata, stando all'insegnamento precedentemente invalso, non era in condizione di esercitare – potessero, tale *overruling* e le sue implicazioni di segno preclusivo, trovare efficace rimedio (sulla questione, in termini più generali, v., per ogni altro, A. Villa, *Overruling processuale e tutela delle parti*, Torino, 2018). Ma ciò ben si può dire sia avvenuto *pour cause*: e questo, perché si sarebbe trattato di questione rimasta inesorabilmente assorbita nel momento in cui si è messo a fuoco un dato dirimente e assolutamente pregiudiziale come quello per cui la lite pervenuta all'esame del Supremo Collegio non poteva farsi rientrare nel novero delle controversie soggette al filtro della mediazione obbligatoria ai sensi del solito comma 1-*bis* dell' art. 5 d. lgs. n. 128/2010 (per la parte concernente la definizione di quelle controversie travasato, con la riforma Cartabia, nel precedente comma 1).

La Corte ha innanzitutto escluso che, stante la sua funzione di garanzia (ancorché dubbia sia la sua qualificazione come fideiussione piuttosto che come garanzia autonoma) e non assicurativa, la polizza fideiussoria, da cui aveva tratto origine l'azione di regresso concretamente esercitata, possa inquadrarsi entro la cornice dei «*contratti assicurativi*» di cui

era parola al testé rammentato art. 5, comma 1-*bis* (ed oggi, all'art. 5, comma 1). Dopo di che, a venire in gioco e a riportare la controversia in discorso entro l'alveo della normativa di riferimento della mediazione obbligatoria, poteva essere l'alternativa classificazione di detta polizza fideiussoria come contratto finanziario ovvero bancario. Ma neppure questa via la Corte ha reputato praticabile, rammentando come essa abbia da tempo adottato «una lettura rigorosa e non estensiva» della locuzione «*contratti bancari e finanziari*» ivi impiegata, alla cui stregua tale locuzione conterrebbe «un chiaro richiamo, non altrimenti alterabile, alla disciplina dei contratti bancari contenuta nel codice civile e nel testo unico bancario (D.lgs. n. 38571993) e alla contrattualistica relativa agli strumenti finanziari disciplinata dal testo unico finanziario (D.lgs. n. 58/1998)»: onde la non riconducibilità alla medesima della fideiussione – al pari delle sue più puntualizzate sottospecie, come la polizza fideiussoria in oggetto –, che non figura regolata come contratto bancario nelle apposite *sedes materiae* cui si è appena fatto riferimento.

Inevitabile è stato, pertanto, il rigetto dell'interposto gravame, quale postulante l'assolvimento di un onere di previa rimessione della causa in mediazione dei cui presupposti, nella fattispecie, si è recisamente esclusa la sussistenza.

QUESTIONI

1] Diversi sono i precedenti, richiamati nell'occasione, di quella «*lettura rigorosa e non estensiva*» della nozione «*contratti bancari e finanziari*» ex art. 5, comma 1-*bis* (pre riforma Cartabia), d.lgs. n. 128/2010, che la Corte, nell'ordinanza qui annotata, ha dichiarato di voler confermata. Così, facendo propria quella lettura in funzione del diniego dell'assoggettamento al vincolo della mediazione obbligatoria delle controversie: *a)* in tema di leasing immobiliare, Cass., 13 maggio 2021, n. 12883; Cass., 22 novembre 2019, n. 30520; *b)* relative al pagamento di un assegno bancario a favore di persona diversa dall'effettivo beneficiario, Cass., 20 maggio 2020, n. 9204; *c)* in tema di fideiussione, Cass., 21 ottobre 2022, n. 31209. E a queste si aggiungano, con riguardo al leasing immobiliare, Cass., 2 dicembre 2022, n. 35476; Cass., 12 giugno 2018, n. 15200; e alla fideiussione, Cass., 16 ottobre 2024, n. 26821

Allargando lo sguardo alla giurisprudenza di merito, vanno poi ricordate, come testimonianze dello stesso indirizzo ermeneutico: *aa)* in tema di leasing immobiliare, App. Firenze, 20 e 7 luglio 2023, in *OneLegale.it*; App. Milano 26 giugno 2023, *ibidem*; Trib. Roma, 10 maggio 2023, *ibidem*; *bb)* in tema di fideiussione, App. Milano, 19 luglio 2023, in *OneLegale.it*; Trib. Napoli, Sez. spec. impr., 25 ottobre 2023, *ibidem*; Trib. Roma, 9 agosto 2023, *ibidem*; *cc)* in tema di contratti di credito al consumo, Trib. Firenze, 13 settembre 2024, in *OneLegale.it*; *dd)* in tema di pagamento dell'indennizzo ex art. 89 d.lgs. n. 180/2015, Trib. Mantova, 30 aprile 2019, in *OneLegale.it*.

Seminario di specializzazione

**Mediazione e negoziazione assistita:
novità del Correttivo Cartabia**

Scopri di più

Esecuzione forzata

È nulla la trascrizione del pignoramento immobiliare eseguita contro il trust anziché a carico del trustee

di Paolo Cagliari, Avvocato

Master di specializzazione

Codice della crisi nella prassi

Scopri di più

[Cass. civ., sez. III, 23 dicembre 2024, n. 34075 – Pres. De Stefano – Rel. Fanticini](#)

Espropriazione immobiliare – Pignoramento di beni conferiti in *trust* – Trascrizione del pignoramento contro il *trust* – Invalidità – Sussistenza – Conseguenze

Massima: *“Poiché il trust non è un ente dotato di personalità giuridica, né di soggettività, ma un mero insieme di beni e rapporti destinati a un fine determinato e formalmente intestati al trustee, che rimane l'unico soggetto di riferimento nei rapporti con i terzi, non quale legale rappresentante, ma come colui che dispone del diritto, il giudice dell'esecuzione deve dichiarare invalida la trascrizione del pignoramento eseguita contro il trust – anziché del trustee – e disporre la chiusura anticipata del processo esecutivo”.*

CASO

Avanti al Tribunale di Udine veniva radicata una procedura esecutiva avente per oggetto immobili conferiti in un *trust*: il giudice dell'esecuzione, anziché disporre la vendita dei beni, dichiarava la nullità della trascrizione del pignoramento, perché eseguita contro il *trust*, anziché contro il *trustee*.

Il creditore precedente impugnava tale ordinanza con opposizione ex art. 617 c.p.c., che veniva accolta sulla base di alcuni precedenti di merito che avevano affermato la legittimità della trascrizione effettuata contro il *trust*, valorizzando gli indubbi vantaggi derivanti da una formalità eseguita in questo modo (poiché consente l'immediata individuazione dei beni conferiti nel *trust*, senza dover effettuare una nuova trascrizione ogni volta che venga a mutare il *trustee*); inoltre, ciò assicurava la continuità delle trascrizioni (visto che, fin dall'atto di costituzione, i beni erano stati formalmente intestati al *trust*) e, in ogni caso, nella Sezione D della nota di trascrizione erano stati indicati i dati del *trustee*, di cui era quindi garantita l'identificazione.

La sentenza del Tribunale di Udine era impugnata con ricorso per cassazione.

SOLUZIONE

[1] La Corte di cassazione, accogliendo il ricorso, ha ribadito il proprio orientamento che esclude la soggettività giuridica del *trust*, sicché devono considerarsi invalidi il pignoramento eseguito e la trascrizione presa nei suoi confronti, anziché del *trustee*.

QUESTIONI

[1] Il pignoramento immobiliare è una fattispecie complessa, che si compone di due momenti tra loro complementari:

- con la notifica dell'atto di pignoramento al debitore, si cristallizza la sua situazione patrimoniale relativamente ai beni assoggettati a espropriazione forzata, che vengono asserviti al vincolo funzionale a consentirne la liquidazione per soddisfare, con il ricavato dalla vendita, le ragioni dei creditori;
- con la trascrizione del pignoramento nei pubblici registri immobiliari, il vincolo impresso sui beni viene reso noto e opponibile ai terzi, facendo sì che gli atti dispositivi trascritti successivamente siano inefficaci nei confronti dei creditori che partecipano all'esecuzione e all'acquirente degli immobili espropriati.

È evidente, pertanto, che, affinché il processo esecutivo possa raggiungere il proprio scopo, la trascrizione si pone quale adempimento imprescindibile; tant'è vero che il momento a partire dal quale va calcolato l'arco temporale – ossia il ventennio – che dev'essere coperto dai certificati ipotecari o dalla relazione notarile sostitutiva ai sensi dell'art. 567 c.p.c. coincide proprio con la trascrizione del pignoramento.

Con la recente entrata in vigore del d.lgs. 164/2024, peraltro, il legislatore è intervenuto sull'art. 557 c.p.c., prescrivendo che la nota di trascrizione debba essere depositata dal creditore procedente entro quindici giorni dalla consegna dell'atto di pignoramento notificato da parte dell'ufficiale giudiziario, a pena d'inefficacia.

Sebbene la nuova formulazione della norma abbia dato adito ad alcune perplessità, si ritiene che la sanzione dell'inefficacia del pignoramento in caso di tardivo deposito della nota di trascrizione vada circoscritta al caso – invero rarissimo – in cui la formalità pubblicitaria sia curata dall'ufficiale giudiziario; di conseguenza, quando la trascrizione viene effettuata direttamente dal creditore procedente, ai sensi dell'art. 555, comma 3, c.p.c., il deposito va effettuato non appena la nota è stata restituita dal conservatore (anche se è ampiamente invalsa la prassi di reputare sufficiente che essa sia presente nel fascicolo del processo esecutivo nel momento in cui deve celebrarsi l'udienza ex art. 569 c.p.c.).

Nella fattispecie esaminata dalla Corte di cassazione, si discuteva della validità della trascrizione del pignoramento di beni conferiti in *trust* eseguita contro il *trust* medesimo, anziché nei confronti del *trustee*.

Il Tribunale di Udine, andando di contrario avviso rispetto a quanto rilevato dal giudice dell'esecuzione, aveva ritenuto, nell'ambito del giudizio di opposizione ex art. 617 c.p.c. radicato dal creditore precedente, che la formalità dovesse considerarsi pienamente legittima.

A conforto di tale decisione, erano state addotte sia ragioni di carattere giuridico (la presenza di altre norme del nostro ordinamento che consentono la trascrizione a favore o contro enti privi di personalità o soggettività giuridica), sia valutazioni di ordine pratico (l'immediata riconducibilità al *trust* dei beni trascritti a suo favore, indipendentemente dai mutamenti del *trustee*; la possibilità di assicurare la continuità delle trascrizioni, a fronte della trascrizione a favore del *trust* dell'atto di conferimento originario).

Nessuno di tali argomenti, tuttavia, è stato ritenuto convincente e idoneo a superare il contrario orientamento della giurisprudenza di legittimità, che trova i propri capisaldi, rispettivamente, nella sentenza n. 28363 del 22 dicembre 2011 (con cui la Corte di cassazione ha affermato che il *trust* è privo di personalità giuridica) e nella sentenza n. 2043 del 27 gennaio 2017 (con cui la Corte di cassazione ha affermato l'invalidità del pignoramento eseguito contro il *trust* in persona del *trustee* e la trascrizione del pignoramento contro il *trust*, anziché nei confronti del *trustee*).

Il *trust*, istituto operante nel nostro ordinamento per effetto del riconoscimento contenuto nella Convenzione de L'Aja dell'1 luglio 1985, ratificata in Italia con la legge 16 ottobre 1989, n. 364, non rinvia alla legislazione italiana una sua autonoma disciplina.

Come precisato dalla Corte di cassazione, ciò non significa che l'istituto di *common law* debba essere italianizzato o nazionalizzato, ossia adattato al nostro sistema fino a travisarne la struttura e le caratteristiche, posto che è la legge regolatrice straniera scelta dal disponente a disciplinare la validità, l'interpretazione, gli effetti e l'amministrazione del *trust*, giusta quanto stabilito dall'art. 8 della Convenzione de L'Aja: così, non è consentito operare una entificazione del *trust* (che *ab origine* non è un soggetto giuridico), né forzare le regole in materia di formalità pubblicitarie.

Il *trust*, infatti, è un ente privo di personalità giuridica, costituendo un mero insieme di beni e rapporti destinati a un fine determinato nell'interesse di uno o più beneficiari e formalmente intestati al *trustee*, il quale è l'unico soggetto che, nei rapporti con i terzi, è titolare dei diritti conferiti nel patrimonio vincolato.

Il *trust*, pertanto, non è un soggetto giuridico dotato di una propria personalità, mentre è il *trustee* l'unico soggetto di riferimento, legittimato a disporre del diritto e che non può essere considerato il legale rappresentante di un ente che non esiste, perché privo di una sua soggettività autonoma (essendo l'effetto proprio del *trust* non quello di dare vita a un nuovo soggetto, ma unicamente l'istituzione di un patrimonio destinato al fine prestabilito).

Nemmeno il fatto che il *trust* sia considerato soggetto passivo d'imposta dall'art. 73, comma 1, lett. b), d.P.R. 917/1986, dotato di un proprio codice fiscale (diverso da quello del *trustee*), vale

a conferire un'autonoma soggettività giuridica al *trust*, poiché si tratta di aspetti che hanno una valenza prettamente tributaria, senza che ciò possa incidere sulla struttura degli istituti giuridici.

Di conseguenza:

- un pignoramento che colpisca beni che si prospettano nella titolarità di un *trust* integra una fattispecie giuridicamente impossibile secondo il vigente ordinamento e, quindi, insanabilmente nulla per impossibilità di identificare un soggetto esecutato capace di essere titolare di diritti e, corrispondentemente, di subirne l'espropriazione;
- le formalità pubblicitarie rilevanti a fini civili – ivi compresa la trascrizione del pignoramento immobiliare – che riguardano beni conferiti in un *trust* devono essere eseguite nei confronti del *trustee* (in tale qualità), a pena di nullità della nota, ex 2659 e 2665 c.c., posto che, in caso contrario, essa sarebbe affetta da assoluta indeterminazione sotto il profilo del soggetto (inesistente) cui la formalità si riferisce.

Sotto questo secondo profilo, nemmeno l'eventuale indicazione del nominativo del *trustee* nella Sezione D della nota di trascrizione può escludere l'indeterminatezza – e, così, l'invalidità – della formalità pubblicitaria, dal momento che le informazioni facoltativamente ivi inserite sono volte a specificare e chiarire le informazioni contenute nelle sezioni precedenti (e non già a modificarle), sicché l'erronea indicazione nella Sezione C del soggetto contro cui viene presa la trascrizione non può essere sanata in questo modo.

Pertanto, il pignoramento dev'essere eseguito nei confronti del *trustee* (non quale legale rappresentante del *trust*, cioè di un soggetto che giuridicamente non esiste) e, parimenti, la trascrizione del pignoramento dev'essere presa contro il *trustee*, dovendo diversamente il giudice dell'esecuzione disporre, anche in via officiosa, la chiusura anticipata della procedura per carenza di una delle condizioni dell'azione esecutiva, qual è certamente la giuridica esistenza del soggetto nei cui confronti è stato eseguito il pignoramento.

Resta da capire, da ultimo, come fare in modo che, a fronte di una trascrizione del trasferimento della proprietà dei beni a favore del *trust* (anziché del *trustee*) e di un pignoramento correttamente eseguito e trascritto contro il *trustee* (anziché del *trust*), possa essere assicurata la continuità delle trascrizioni, che parimenti assurge a condizione dell'esecuzione (*rectius*, della vendita dell'immobile pignorato), non potendosi certo immaginare che una simile situazione possa determinare, di fatto, l'inespropriabilità del bene.

Si possono ipotizzare due soluzioni:

- la rettifica della trascrizione relativa al titolo di acquisto del diritto successivamente pignorato, sempre che ciò sia reputato ammissibile e non si ritenga, invece, necessaria un'impugnazione al fine di ottenerne la modifica per via giudiziale;
- l'esecuzione di una nuova trascrizione, in forza del medesimo titolo e avente per oggetto il medesimo diritto, questa volta a favore del *trustee*, onde ripristinare, con

efficacia retroattiva ai sensi dell'art. 2650, comma 2, c.c., la continuità delle trascrizioni.

Master di specializzazione

Codice della crisi nella prassi

Scopri di più

Comunione – Condominio - Locazione

La disciplina delle aree di parcheggio negli edifici condominiali

di **Saverio Luppino, Avvocato**

Seminario di specializzazione

Noleggi, locazioni commerciali e affitti d'azienda

Scopri di più

Cassazione civile, sez. II, Ordinanza del 29.11.2023 n. 33122, Pres. L. Orilia, Est. V. Pirari

Massima: *“Soltanto ove manchi un’espressa riserva di proprietà o sia stato omissivo qualsiasi riferimento, al riguardo, nei singoli atti di trasferimento delle unità immobiliari, le aree adibite a parcheggio, globalmente considerate, devono essere ritenute parti comuni dell’edificio condominiale, ai sensi dell’articolo 1117 c.c., con conseguente legittimazione dell’amministratore di condominio ad esperire, riguardo ad esse, le azioni contro i singoli condomini o contro terzi dirette ad ottenere il ripristino dei luoghi e il risarcimento dei danni, giacché rientranti nel novero degli atti conservativi, al cui compimento l’amministratore è autonomamente legittimato ex articolo 1130 c.c., n. 4, ma non anche quando l’area adibita a parcheggio sia stato oggetto di un’espressa riserva di proprietà, spettando in tal caso al soggetto il diritto d’uso della stessa, atteso che la disciplina in esame non vieta la negoziazione separata delle costruzioni e delle aree di parcheggio ad esse pertinenti, ma esclude che tale negoziazione possa incidere sulla permanenza del vincolo reale di destinazione gravante sulle aree cennate”.*

CASO

Tizio, Caio e Sempronio convenivano in giudizio, innanzi al Tribunale di Messina, Filano e i suoi fratelli al fine di ottenere la condanna di questi ultimi al rilascio in favore degli attori della quota di immobile adibita a parcheggio, ai sensi dell’art. 18, L. n. 765/1967, ubicata nel piano cantinato del condominio nel quale si trovava l’appartamento che essi – Tizio in nuda proprietà e gli altri in usufrutto – avevano acquistato dai predetti convenuti e da Mevia unitamente ad un appartamento per civile abitazione, oltre alla condanna alla consegna di copia della chiave del cancello d’ingresso e del telecomando di apertura a distanza e al risarcimento del danno, avendo i convenuti impedito loro l’esercizio del diritto di disporre e godere in via esclusiva del parcheggio.

Costituitisi separatamente, i convenuti resistevano alle domande, deducendo che l’area in questione non rientrava tra quelle oggetto di presunzione di comunione ex art. 1117 c.c., che l’immobile era stato ultimato nel 1971, vigente la disciplina introdotta dall’art. 18, L. n. 765/1967, con la previsione di una zona da adibire a parcheggio nel vano cantinato, che tale

area non era mai stata indicata in alcun atto come parte comune dell'edificio, né tale risultava dal regolamento di condominio accettato dagli attori, ma era stata accatastata separatamente dalle abitazioni, munita di autonoma quota millesimale e, nel 1974, locata a terzi.

Secondo i convenuti, inoltre, gli attori, nel 1982, avevano acquistato il solo appartamento, ma non anche la quota del vano cantinato, senza che potesse richiamarsi il regime pertinenziale introdotto dall'art. 26 della L. n. 47/1985, in quanto successivo all'acquisto, eccedendo la prescrizione del diritto, l'indeterminatezza della domanda e l'inidoneità della superficie del vano ad assicurare il limite prescritto dalla L. n. 765/1967 e proponendo domanda riconvenzionale, volta ad ottenere l'annullamento del contratto di compravendita per vizio del consenso in caso di accoglimento la domanda, posto che essi non avrebbero alienato l'appartamento se avessero conosciuto la richiesta del box.

Ciò posto, il Tribunale messinese **rigettava la domanda di rivendica** della proprietà e dichiarava **inammissibile quella di accertamento di diritto di uso** in quanto tardivamente formulata.

Gli attori decidevano quindi di impugnare il provvedimento innanzi alla Corte d'Appello di Messina, nel cui giudizio si costituiva solamente Filano chiedendo il rigetto dell'appello e l'accoglimento del proprio appello incidentale.

Il giudice del gravame accoglieva l'appello proposto da Tizio, Caio e Sempronia limitatamente alla domanda di risarcimento del danno e confermando per il resto quando disposto dal Tribunale, il quale aveva disconosciuto, in capo agli attori, il diritto di proprietà sull'area adibita a parcheggio, siccome non previsto nell'atto di compravendita. Riteneva, inoltre, inammissibile la richiesta di riconoscimento di diritto d'uso ai sensi della L. n. 765/1967 in quanto tardiva e condannava le eredi di Filano al risarcimento nei confronti degli appellanti della somma di Euro 19.411,68.

Queste ultime, data la soccombenza in secondo grado, decidevano di proporre ricorso per cassazione sulla base di due motivi.

Tizio, Caio e Sempronia proponevano, invece, ricorso incidentale sulla base di tre motivi.

Con ordinanza la Corte disponeva l'integrazione del contraddittorio anche nei confronti degli originari convenuti rimasti contumaci nel giudizio di appello in quanto **litisconsorti necessari** sia per ragioni di ordine sostanziale, essendo stata la domanda di rivendicazione della proprietà dei parcheggi proposta anche avverso essi, sia per ragioni di ordine processuale, atteso che la presenza di più parti nei giudizi di merito deve necessariamente persistere anche in sede di legittimità.

Le ricorrenti provvedevano alla notifica del ricorso e i controricorrenti del ricorso incidentale anche ai predetti litisconsorti necessari, i quali rimanevano intimati.

SOLUZIONE

La Corte di Cassazione dichiarava inammissibile il ricorso incidentale e accoglieva invece il primo motivo di quello principale con assorbimento del secondo.

Di conseguenza cassava la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinviava alla Corte d'Appello di Messina in diversa composizione.

QUESTIONI

Con il primo motivo di ricorso principale, le ricorrenti lamentavano la violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato ex art. 112 c.p.c. e del principio della domanda ex art. 99 c.p.c, per avere la Corte d'Appello condannato i ricorrenti al risarcimento del danno da mancato godimento del parcheggio, **per non avere la ditta venditrice, alla luce della L. n. 765/1967, dotato il fabbricato degli spazi di parcheggio** che in misura dimezzata rispetto a quanto originariamente previsto, senza considerare che la domanda risarcitoria era stata proposta dagli attori solo quale conseguenza della violazione del loro diritto di proprietà pro quota dell'area, sicché, accertata l'insussistenza di tale diritto, anche la domanda risarcitoria per lesione del diritto di proprietà avrebbe dovuto essere rigettata, né poteva essere accolta sulla base di altra e diversa *causa petendi*, ossia la violazione del diritto d'uso, sia in quanto non era mai stata prospettata sotto questo profilo, sia in quanto la domanda su tale diritto era stata anche dichiarata inammissibile.

Con la seconda doglianza le ricorrenti rilevavano la violazione degli artt. 1026 e 2934 c.c., la violazione della L. n. 765/1967, art. 18, nonché dell'art. 112 c.p.c., per omesso esame di eccezione e corrispondente motivo d'appello incidentale e la violazione del principio della *compensatio lucri cum damno*. Secondo le ricorrenti i giudici del gravame, nel riconoscere il diritto al risarcimento del danno per non avere la ditta venditrice, ai sensi della L. n. 765/1967, dotato il fabbricato degli spazi di parcheggio che in misura dimezzata rispetto a quanto originariamente previsto, avevano reso una motivazione apodittica, incomprensibile, ingiustificata e oltretutto viziata, sia in quanto contrastante con quanto dedotto dagli attori, che di quella porzione avevano chiesto, invece, il riconoscimento in proprietà, così dando per pacifica l'esistenza dei parcheggi e negando l'omessa destinazione di spazi sufficienti a tal fine, affermata, per contro, in sentenza, sia in quanto mancante di qualsiasi cenno all'eccezione di prescrizione per non uso ventennale del diritto d'uso, sollevata dagli attori subordinatamente all'accoglimento della domanda degli appellanti, posto che l'acquisto del bene risaliva al 1982 e che l'azione era stata esercitata nel 2004, con conseguente omessa pronunzia, sia in quanto sproporzionata nella quantificazione del risarcimento, essendosi basata su una CTU criticata anche per l'indeterminatezza dell'area e per il calcolo dell'importo. I giudici messinesi avevano, infine, omesso di pronunciarsi sul controvalore dell'indennizzo per il riconoscimento del diritto di godimento, ex art. 18 L. n. 765/1967, che era stato oggetto di eccezione e di domanda riconvenzionale dei convenuti, sia in primo grado che in appello, e degli stessi attori in sede di note ex art. 183 c.p.c. e in appello e che, se fosse stato valutato, avrebbe consentito di abbattere la pretesa risarcitoria in virtù del principio di *compensatio lucri cum damno*.

Con il primo motivo di ricorso incidentale, i ricorrenti si dolevano della violazione e falsa applicazione dell'art. 112 c.p.c. e l'omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso decisivo per il giudizio, perché la Corte d'Appello, pur avendo pronunciato sulla domanda di risarcimento del danno conseguente al mancato godimento, da parte degli appellanti, dell'area di parcheggio, **aveva ommesso di pronunciarsi sul riconoscimento del diritto d'uso del parcheggio** richiesto.

Con la seconda censura, i ricorrenti incidentali lamentavano la violazione e falsa applicazione dell'art. 112 c.p.c. e l'omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, avendo la Corte d'Appello ommesso di pronunciarsi sulla richiesta di condanna degli appellati al riconoscimento, in loro favore, **della quota di immobile rivendicata**, in modo tale da garantire ad essi il principio di parità di godimento tra tutti i condomini siccome previsto dall'art. 1102 c.c..

Con il terzo motivo di ricorso incidentale, si censurava la violazione e falsa applicazione degli artt. 2938 c.c. 112 c.p.c. e l'omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, avendo la Corte d'Appello, liquidato in loro favore la somma di Euro 19.411,68, limitandola nel tempo all'anno 1997 fino alla data di pubblicazione della sentenza di primo grado (08/02/2008), affermando che, per il periodo precedente il 1997, era intervenuta la prescrizione del diritto, senza considerare che tale **prescrizione non era stata eccepita** e che non poteva essere opposta d'ufficio, sicché il diritto avrebbe dovuto essere riconosciuto a decorrere dal 21/12/1982, data dell'acquisto dell'immobile e fino alla pubblicazione della sentenza di secondo grado e, con riferimento al periodo successivo, con una frazione dell'intero importo liquidato dal CTU, rapportato a una mensilità, per ogni mese successivo alla data di pubblicazione della sentenza di secondo grado, corrispondente al protrarsi del mancato utilizzo di quell'area e fino al soddisfo. Peraltro, quand'anche l'eccezione di prescrizione fosse stata sollevata, comunque i giudici avrebbero dovuto tener conto dei dieci anni precedenti la notifica del primo atto di citazione, avvenuta il 08/03/2000, il cui giudizio si era chiuso con estinzione per mancata riassunzione, dovendo quindi far decorrere la liquidazione dal 08/03/2000 fino al soddisfo, trattandosi di un danno attuale.

La Corte di Cassazione dichiarava *in primis* inammissibile il ricorso incidentale, in quanto tardivamente proposto.

Secondo la giurisprudenza di legittimità il termine di complessivi quaranta giorni ex artt. 369 e 370 c.p.c. per il deposito del controricorso per cassazione con contestuale ricorso incidentale decorre, nel caso di notifica reiterata nei confronti della medesima parte, dalla data della prima notifica, a meno che detta notifica non sia viziata da nullità, nel qual caso il termine stesso decorrerà dalla data della seconda notifica, con la conseguenza che la reiterazione della notifica del ricorso per cassazione alla stessa parte, una volta che il procedimento notificatorio si sia già validamente perfezionato, non vale a segnare una nuova decorrenza del termine per la proposizione del controricorso^[1].

Ebbene, il ricorso principale veniva notificato, alla stregua di una delle modalità alternative

previste dall'art. 330 c.p.c., presso il procuratore costituito dei controricorrenti via PEC ai sensi della legge 21 gennaio 1994, n. 53, pervenendo a destinazione il 12/02/2018, sicché il termine ultimo per la proposizione del ricorso incidentale era il 24/03/2018 (prorogato al giorno 26 siccome ricadente nella giornata di sabato).

Nonostante, il ricorrente avesse anche provveduto ad effettuare la notifica del ricorso, via posta, alle parti personalmente e che questa si perfezionava, per tutti e tre i controricorrenti, con la ricezione dell'atto in data 19/02/2018, sicché il termine per la proposizione del ricorso incidentale avrebbe avuto scadenza al 31/03/2018, (prorogato al 02/04/2018, poiché anch'esso ricadente di sabato).

Tuttavia è al primo dei due termini che occorre far riferimento al fine di individuare il *dies a quo* del termine per la proposizione del ricorso incidentale, in applicazione del principio secondo cui qualora la notificazione del ricorso per cassazione ad un difensore agente *extra districtum* in appello, che abbia eletto domicilio in quel giudizio, venga effettuata sia presso il suo studio, sia presso il domiciliatario, il termine per la notificazione del controricorso decorre dal perfezionamento della prima notificazione, se anteriore^[2].

Ne consegue **l'inammissibilità del ricorso incidentale in quanto tardivamente proposto**, essendo stato il ricorso principale consegnato alla controparte il 12/02/2018 ed essendo stato il ricorso incidentale notificato al procuratore dei ricorrenti il 31/03/2018.

Per quanto riguarda invece il ricorso principale, la Corte di legittimità dichiarava fondato il primo motivo, il quale assorbiva anche il secondo.

In particolare, i Giudici Supremi richiamavano il principio di diritto per cui per **le aree destinate a parcheggio, interne o circostanti ai fabbricati di nuova costruzione**, sussiste un vincolo di destinazione, di natura pubblicistica, per il quale gli spazi sono riservati all'uso diretto delle persone che stabilmente occupano le singole unità immobiliari delle quali si compone il fabbricato, o che a esse abitualmente accedono^[3].

Dunque, l'originario proprietario del fabbricato, può legittimamente riservarsi, o cedere a terzi, la proprietà delle aree di parcheggio che eccedano la misura *ex lege* destinata all'uso degli acquirenti o degli utilizzatori delle singole unità immobiliari^[4], nonché riservarsi o cedere anche relativamente alle aree soggette al vincolo di destinazione, a condizione che ai detti acquirenti venga riconosciuto e garantito **il diritto reale d'uso**, poiché la riserva di determinati spazi con tale destinazione è prevista non genericamente per qualunque possibile utilizzatore ma nei confronti dei soli occupanti di unità abitative e di quanti stabilmente occupino singole porzioni di proprietà individuale facenti parte dell'edificio^[5].

Difatti, la speciale normativa urbanistica prevista con la L. n. 1150/1942, art. 41 *sexies*, introdotto dalla L. n. 765/1967, art. 18, non impone all'originario proprietario dell'intero complesso condominiale a cedere la proprietà delle aree di parcheggio unitamente alle singole unità immobiliari, in quanto **l'obbiettivo del legislatore è da intendersi riferito ad un**

interesse collettivo e non individuale dei singoli acquirenti delle porzioni del fabbricato, il quale è certamente conseguito già con il solo fatto che il vincolo di destinazione venga rispettato con il riconoscere e garantire a costoro uno specifico diritto reale d'uso sulle aree stesse.

Pertanto, solo ove manchi un'espressa riserva di proprietà nel titolo originario di costituzione del condominio (ovvero, nel primo atto di trasferimento di un'unità immobiliare dell'originario proprietario ad altro soggetto, che possa valere come titolo contrario alla presunzione di condominialità) le aree di parcheggio vanno ritenute parti comuni ai sensi dell'art. 1117 c.c.; di conseguenza, l'amministratore di condominio sarà legittimato ad esperire, in relazione alle stesse, qualsivoglia azione contro i singoli condomini o contro i terzi diretta ad ottenere il ripristino dei luoghi ed il risarcimento dei danni, in quanto condotta riconducibile agli atti conservativi siccome previsti dall'art. 1130, comma 4, c.c.[\[6\]](#).

In sintesi, quindi, qualora manchi un'espressa riserva di proprietà o sia stato omesso qualsiasi riferimento nei singoli atti di trasferimento delle unità immobiliari, le aree adibite a parcheggio, devono essere ritenute parti comuni dell'edificio condominiale, ai sensi dell'art. 1117 c.c.; al contrario, se l'area adibita a parcheggio è stata oggetto di un'espressa riserva di proprietà, spetta in tal caso al soggetto il diritto d'uso della stessa, sicché la disciplina non vieta la negoziazione separata delle costruzioni e delle aree di parcheggio a esse pertinenti, ma esclude solo che tale negoziazione possa incidere sulla permanenza del vincolo reale di destinazione gravante sulle stesse.

Dato tale assunto, la Corte di Piazza Cavour riteneva che i giudici di merito fossero incorsi in un contrasto irriducibile di affermazioni e in un vizio di motivazione apparente. Gli stessi, infatti, secondo il Supremo Collegio, avevano, da una parte, escluso che il titolo di proprietà degli appellanti riflettesse la comproprietà del vano cantina – ritenendo altresì inammissibile, poiché tardiva, la domanda volta ad ottenere il riconoscimento ai proprietari degli appartamenti dell'edificio del diritto d'uso delle aree adibite a parcheggio – e, dall'altra, riconoscendo ai medesimi, in maniera del tutto apodittica, il risarcimento del danno per mancato godimento del parcheggio, senza motivare a che titolo spettasse ad essi l'importo liquidato, stante la decisione di rigetto e inammissibilità.

Secondo i giudici di legittimità, pertanto, l'impossibilità di individuare le ragioni della decisione che ha portato al riconoscimento del diritto al risarcimento del danno, nonostante il rigetto della domanda di riconoscimento della proprietà delle aree adibite a parcheggio e la declaratoria di inammissibilità di quella di riconoscimento del diritto d'uso, rendeva meramente apparente la motivazione della sentenza impugnata, con conseguente fondatezza della censura e pedissequo assorbimento del secondo motivo.

[\[1\]](#) Cass. civ., SS. UU., Sent. n. 7454/2020. Inoltre, i giudici di legittimità ribadivano che il termine per il deposito del controricorso, che decorre dalla scadenza del termine per il deposito del ricorso di modo che il *dies a quo* del primo termine opera in effetti anche come *dies a quo* per il secondo, deve calcolarsi dal giorno della effettiva notificazione del ricorso al

controricorrente (cfr. Cass. civ., SS.UU., Sent. n. 5769/2012).

[2] Cass. civ., Sent n. 15351/2017.

[3] Cass. civ., SS.UU., Sent n. 6602/1984.

[4] Vedasi L. n. 1150/1942, art. 41 sexies, come introdotto dalla L. n. 765/1967, art. 18, e L. n. 122/1989, art. 2.

[5] Cfr. Cass. civ., Sent. n. 4197/2000.

[6] Cfr. Cass. civ., Ord. n. 18029/2020 e Cass. civ., Ord. n. 18796/2020.

Seminario di specializzazione

Noleggi, locazioni commerciali e affitti d'azienda

Scopri di più

Diritto successorio e donazioni

Smarrimento del testamento olografo e revoca tacita

di Matteo Ramponi, Avvocato

Master di specializzazione

Diritto successorio: questioni attuali e controverse

Scopri di più

Cassazione Civile, Sez. 2, Ordinanza n. 4137 del 18/02/2025

SUCCESSIONI “MORTIS CAUSA” – SUCCESSIONE TESTAMENTARIA – TESTAMENTO IN GENERE – REVOCAZIONE DELLE DISPOSIZIONI TESTAMENTARIE – TACITA – DISTRUZIONE DEL TESTAMENTO OLOGRAFO IN GENERE

Massima: *“L’irreperibilità del testamento olografo, di cui si provi l’esistenza in un certo tempo, mediante la produzione di una copia informale, è equiparabile alla sua distruzione che ingenera una presunzione di revoca dello stesso, non scalfita dal mancato disconoscimento della conformità all’originale – rilevante solo una volta che sia superata la detta presunzione – rispetto alla quale grava su chi vi ha interesse l’onere di provare che esso “fu distrutto, lacerato o cancellato da persona diversa dal testatore” oppure che costui “non ebbe intenzione di revocarlo”; tale prova, salvo che la scomparsa sia dovuta a chi agisce per la ricostruzione del testamento medesimo, può essere data con ogni mezzo, dimostrando l’esistenza dell’olografo al momento della morte ovvero che esso, seppur scomparso prima della morte del testatore, sia stato distrutto da un terzo o sia andato perduto fortuitamente o, comunque, senza alcun concorso della volontà del testatore ovvero, ancora, che la distruzione del testamento da parte di costui non era accompagnata dall’intenzione di togliere efficacia alle disposizioni ivi contenute”.*

Disposizioni applicate

Articoli 602, 684, 2727, 2729, 2724, 2725, 2697 e 2719 cod. civ.

[1] Tizio adiva il Tribunale per sentire dichiarare la nullità del testamento olografo del proprio fratello, Caio, pubblicato dal notaio Romolo Romani, e conseguentemente dichiarare aperta la successione legittima del medesimo

Esponneva l’attore che Caio era deceduto celibe e senza figli, o ascendenti, e che il notaio aveva pubblicato la fotocopia di un originario testamento olografo di Caio andato perduto, recante su ogni pagina la dicitura “copia conforme all’originale” con la sottoscrizione del de cuius, che non presentava i requisiti richiesti dall’art. 602 cod. civ. per valere come testamento olografo.

I convenuti in giudizio affermavano che la pubblicazione aveva riguardato oltre alla copia del testamento olografo, anche due codicilli in originale di Caio, non contestati nella loro autenticità. I convenuti venivano, inoltre, autorizzati a chiamare in causa il notaio, al fine di chiederne la condanna al risarcimento danni per responsabilità professionale per lo smarrimento dell'originale del testamento olografo di Caio, a lui fiduciarmente consegnato dal de cuius, nell'ipotesi in cui avessero trovato accoglimento le domande dell'attore.

Il notaio chiamato in causa riconosceva di avere provveduto a pubblicare ai sensi dell'art. 620 cod. civ. la copia del testamento olografo di Caio consegnatagli in busta chiusa dalla convivente del defunto, unitamente ai due codicilli in originale che gli erano stati fiduciarmente affidati in custodia dal de cuius, non contestati dall'attore. Raccolto l'interrogatorio formale del notaio ed espletata la prova testimoniale, il Giudice di primo grado rigettava le domande avanzate da Tizio e accertava la pregressa esistenza, con conseguente validità ed efficacia, di un testamento olografo riferibile al de cuius non revocato, di contenuto identico alla copia fotostatica della scheda testamentaria pubblicata dal notaio Romolo Romani.

La Corte d'Appello, adita da Tizio, confermava la decisione di primo grado, rilevando la valenza confessoria delle dichiarazioni a sé sfavorevoli rese in sede di interrogatorio formale dal notaio, allorché questi aveva dichiarato di aver perso l'originale della scheda testamentaria di Caio dallo stesso consegnatagli. La sentenza di secondo grado rilevava poi che la presenza della scheda testamentaria era stata indirettamente confermata dalle testimonianze delle dipendenti dello studio notarile.

[2] Avverso tale sentenza, Tizio proponeva ricorso in Cassazione, fondandolo su quattro motivi, ritenuti fondati dalla Suprema Corte.

Gli Ermellini hanno evidenziato come le motivazioni della Corte d'Appello, abbiano ripreso quello che è l'orientamento costante della giurisprudenza di legittimità^[1] secondo cui il mancato reperimento del testamento olografo giustifica la presunzione che il testatore l'abbia distrutto, essendosi affermato che "Il fatto che una scheda testamentaria, di cui si affermi o si provi, l'esistenza in un periodo precedente alla morte del de cuius, sia divenuta irreperibile pone in essere una presunzione di revoca, nel senso che possa essere stato lo stesso testatore a distruggerla a fini di revoca".

Rilevano, tuttavia, come, i Giudici di secondo grado, nel richiamare i principi espressi da Cass. Civ. n. 22191/2020, ne abbiano travisato il significato.

La Corte d'Appello ha, infatti, ritenuto che la prova della perdita fortuita dell'originale del testamento olografo, avvenuta senza alcun concorso della volontà del testatore, potesse ritenersi acquisita in virtù: a) della mancata contestazione della copia del testamento olografo oggetto di pubblicazione all'originale; b) dell'attestazione di conformità della copia all'originale da parte dello stesso defunto desunta dalle firme al medesimo attribuite sulla copia poi pubblicata e delle dichiarazioni rese dal notaio in sede di pubblicazione; c) dei

codicilli autentici firmati da Caio che al testamento olografo poi pubblicato in copia facevano solo generico riferimento; d) delle dichiarazioni rese in sede di interrogatorio formale dal notaio Romolo Romani, secondo le quali un originale in tutto conforme alla copia del testamento sarebbe stato da lui smarrito; e) delle testimonianze delle dipendenti dello studio notarile, che pur avendo assistito solo alla pubblicazione della copia del testamento, avevano confermato, in base a quanto dichiarato loro dal notaio-datore di lavoro, quanto dal medesimo riferito circa l'esistenza dell'originale del testamento e la conformità ad esso della copia pubblicata.

[3] Nello smontare la ricostruzione dei giudici di appello, la Suprema Corte ribadisce i principi già espressi nella menzionata sentenza n. 22191/2020:

“A) L'irreperibilità del testamento, di cui si provi l'esistenza in un certo tempo mediante la produzione di una copia, è equiparabile alla distruzione, per cui incombe su chi vi ha interesse l'onere di provare che esso “fu distrutto lacerato o cancellato da persona diversa dal testatore” oppure che costui “non ebbe intenzione di revocarlo”;

B) La prova contraria può essere data, anche per presunzioni, non solo attraverso la prova dell'esistenza del testamento al momento della morte (ciò che darebbe la certezza che il testamento non è stato revocato dal testatore), ma anche provando che il testamento, seppure scomparso prima della morte del testatore, sia stato distrutto da un terzo o sia andato perduto fortuitamente o comunque senza alcun concorso della volontà del testatore stesso;

C) È ammessa anche la prova che la distruzione dell'olografo da parte del testatore non era accompagnata dall'intenzione di togliere efficacia alle disposizioni ivi contenute;

D) In presenza di una copia informale dell'olografo, il mancato disconoscimento della conformità all'originale diventa rilevante solo una volta che sia stata superata la presunzione di revoca;

E) Ferma la prioritaria esigenza che sia stata data la prova contraria alla presunzione di revoca, sono applicabili al testamento le norme dell'art. 2724 c.c., n. 3 e art. 2725 c.c., sui contratti. E' quindi ammessa ogni prova, compresa quella testimoniale e per presunzioni, sull'esistenza del testamento, purché beninteso la scomparsa non sia dovuta a chi chiede la ricostruzione del testamento”.

[4] Per la Suprema Corte, nel caso di specie, alcun rilievo probatorio decisivo poteva riconoscersi, innanzitutto, alla mancata contestazione della copia del testamento olografo oggetto di pubblicazione, poiché tale aspetto avrebbe potuto assumere rilievo solo una volta superata la presunzione di revoca del testamento olografo non reperito.

In secondo luogo, nessun valore ai fini della prova dello smarrimento del testamento originale poteva attribuirsi alle firme che il predetto avrebbe apposto sulle pagine della copia oggetto di pubblicazione per attestarne la conformità all'originale, posto che esse non presuppongono necessariamente che l'originale sia andato smarrito e, inoltre, deve aggiungersi che i requisiti

dell'autografia e della data del testamento olografo prescritti dall'art. 602 cod. civ. non possono essere surrogati da un'attestazione di conformità della copia all'originale asseritamente proveniente dallo stesso testatore.

Ancora, nemmeno i codicilli integrativi certamente autentici di Caio, contenenti un mero riferimento generico al testamento olografo integrato, non forniscono, a giudizio della Suprema Corte, alcuna prova specifica sull'esistenza e sul successivo smarrimento di un testamento olografo di contenuto conforme alla copia oggetto di pubblicazione notarile.

È, infine, sulle dichiarazioni rese dal notaio che si concentra l'analisi della sentenza in commento. Ad esse, come sopra riportato, la Corte d'Appello aveva riconosciuto valenza confessoria, in quanto il predetto aveva ammesso il fatto a sé sfavorevole dello smarrimento dell'originale del testamento olografo.

A giudizio della Cassazione, tuttavia, il valore confessorio di tali dichiarazioni poteva riconoscersi solo con riferimento ai profili di responsabilità professionale e, quindi, in ordine alle richieste risarcitorie nei suoi confronti; non già, invece, sotto il diverso aspetto dell'esistenza dell'originale del testamento ed alla conformità a detto originale della copia oggetto di pubblicazione: tali circostanze non configurano fatti sfavorevoli al notaio, essendo destinate *“ad incidere sulla domanda di nullità del testamento (...), alla quale il notaio era estraneo”*. Dunque, *“quelle dichiarazioni non potevano certo avere valore di confessione, e quindi di prova legale ai sensi dell'art. 2733 cod. civ.”*.

Nemmeno, infine, poteva attribuirsi rilievo alla testimonianza resa dalle impiegate dello studio notarile, posto che le stesse riferivano circostanze a cui non avevano assistito, ma conosciute *de relato* per quanto loro detto dal datore di lavoro-parte in causa e non corroborate da prove oggettive.

[5] Sebbene dal punto di vista strettamente giuridico, il ragionamento della Suprema Corte possa apparire esente da errori, viene spontaneo all'interprete domandarsi dove possa individuarsi il punto di equilibrio tra il rigoroso formalismo che governa la materia testamentaria, i principi di conservazione della volontà del testatore e quelli in materia di prova.

A ben vedere, peculiare è la valutazione effettuata dagli Ermellini in ordine alla valenza probatoria delle dichiarazioni rilasciate dal Notaio. Si legge, infatti, testualmente nella sentenza in commento che si trattava *“di informazioni fornite da una parte in causa del giudizio, il notaio (...), che peraltro ben sapeva che poteva essere chiamato a risarcire i danni per lo smarrimento ed aveva quindi tutto l'interesse, per non incorrere in una futura responsabilità professionale, a sostenere non solo di avere avuto la disponibilità dell'originale del testamento olografo (...), ma anche la conformità ad esso della copia pubblicata”*. Orbene, anche a prescindere da ogni considerazione in punto di diritto, a giudizio dello scrivente è stato proprio l'aver il notaio ammesso lo smarrimento dell'originale ad esporlo ad una possibile azione di responsabilità. E, se anche non vuole riconoscersi natura confessoria (nel giudizio di nullità)

alle dichiarazioni rese dal notaio, forse una diversa valutazione, alla luce anche degli ulteriori elementi rinvenibili nel caso di specie, poteva essere accolta ai fini della determinazione in merito all'esistenza di un testamento di Caio.

Se è vero che all'irreperibilità del testamento olografo consegue una presunzione di revoca, superabile solo a fronte dell'allegazione di prove concrete che dimostrino la perdita fortuita del testamento senza concorso della volontà del testatore; quali possono mai essere tali prove, posto che, a giudizio della Cassazione, nemmeno la dichiarazione resa dal pubblico ufficiale che era stato incaricato della custodia dell'originale (e che non aveva alcun interesse alla regolamentazione della successione nei termini indicati in tale scheda e che dalla dichiarazione resa non potrà che avere conseguenze negative in termini di risarcimento dei danni) viene ritenuta elemento sufficiente a provare lo smarrimento?

[1] Si vedano: Cass. Civ. n. 22191/2020; Cass. Civ. n. 17237/2011; Cass. Civ. n. 12098/1995; Cass. Civ. n.3286/1975

Master di specializzazione

Diritto successorio: questioni attuali e controverse

Scopri di più

Procedure concorsuali e Diritto fallimentare

Responsabilità degli amministratori, dei sindaci e del revisore per il c.d. danno “diretto” e “da prospetto”: alcune considerazioni in materia di assetti adeguati

di Mario Furno, Avvocato e Professore a contratto di International Business Law presso l'Università degli Studi di Verona

Master di specializzazione

Diritto e contenzioso societario per professionisti

Scopri di più

Tribunale di Venezia, Sezione Specializzata in materia di Impresa Sentenza n. 3942 del 07 novembre 2024,

Parole chiave: Responsabilità amministratori, sindaci e revisore; responsabilità per danno diretto; responsabilità c.d. “da prospetto”; prova; assetti adeguati;

Massima: *“Se il fondamento della domanda nei confronti degli amministratori, dei sindaci e del revisore contabile per il risarcimento c.d. danno “diretto” (artt. 2395 e 2407 c.c. e art. 15 del D. Lgs. n. 39/2010) e la responsabilità c.d. “da prospetto” (art. 94, comma 8, T.U.F.) è l’erroneità/falsità delle risultanze del bilancio relativamente ai crediti verso la clientela e alla svalutazione dei medesimi, la dimostrazione di tale circostanza presuppone l’espletamento di una C.T.U. che analizzi la documentazione contabile della società relativa alle singole posizioni creditorie verso i clienti e le caratteristiche di queste ultime, come la tipologia del contratto, la natura e la persistenza dell’esposizione debitoria del cliente, l’andamento del rapporto, le prospettive di rientro, l’esistenza di contenziosi, la presenza di garanzie e la loro natura, l’effettuazione di segnalazioni alla Centrale Rischi, il grado di solidità finanziaria del cliente”.*

Riferimenti normativi: Art. 2086 cc; art. 2395 cc; art. 2407 cc; art. 15 D.Lgs 38/2010; art. 94 T.U.F.; art. 3 CCII;

CASO

Gli attori hanno promosso giudizio contro i componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale di Alfa Banca S.p.a. nonché della società incaricata della revisione contabile di quest’ultima, chiedendo che tutti i convenuti siano condannati, in solido tra loro, al risarcimento dei danni derivati alla partecipazione all’aumento del capitale sociale di Alfa Banca.

Affermavano gli attori di aver partecipato all'aumento di capitale sottoscrivendo le azioni il cui valore era stato determinato recependo le risultanze del bilancio; tuttavia, il bilancio successivo aveva registrato ingenti perdite dovute in gran parte alla svalutazione del portafoglio crediti, perdite che provocavano una prima drastica riduzione del valore delle azioni, seguente ad una lettera della Banca Centrale Europea, una successiva ulteriore diminuzione in occasione della Banca da Cooperativa in S.p.A., nonché infine l'azzeramento delle stesse allorquando l'istituto veniva posto in liquidazione coattiva.

Gli attori, quindi, contestavano agli amministratori di avere determinato il valore delle azioni utilizzando in modo acritico le risultanze del bilancio, nonostante fossero palesemente errate, nonché il fatto che gli stessi fossero a conoscenza o avrebbero dovuto diligentemente avvedersi di tale circostanza in quanto sia la Consob che la Banca d'Italia avevano precedentemente raccomandato all'istituto di credito di operare una prudente svalutazione del portafoglio crediti.

Nel contempo gli attori contestavano ai sindaci e al revisore di essere responsabili per colpa in vigilando, ritenendo che gli stessi avessero causalmente contribuito alla causazione del danno non essendosi avveduti dell'erronee risultanze del bilancio e di non aver diligentemente controllato la conformità dell'operato degli organi gestori ai principi di corretta amministrazione.

SOLUZIONE

Il Tribunale ha respinto la domanda ritenendo che gli attori non avessero debitamente adempiuto al proprio onere di prova.

QUESTIONI APPLICATE NELLA PRATICA

La sentenza in commento ha il pregio di analizzare **l'onere della prova** a carico degli attori, affrontando altresì il tema dei poteri del CTU e della concedibilità dell'ordine di esibizione in relazione ad un danno che si assume conseguire ad errate risultanze di bilancio relative a crediti verso la clientela e alla svalutazione dei medesimi.

Il Tribunale lagunare precisa anzitutto che le azioni promosse vanno identificate come azioni volte ad **accertare la responsabilità degli amministratori, dei sindaci e del revisore per c.d. danno "diretto"** (artt. 2395 e 2407 c.c. e art. 15 del D. Lgs. n. 39/2010) e **la responsabilità c.d. "da prospetto"** (art. 94, comma 8, T.U.F.).

Indi giunge a respingere la domanda proposta rilevando che gli attori non hanno adempiuto all'onere probatorio che derivava dalla natura dell'azione: avendo sostenuto l'erroneità delle risultanze di bilancio quale conseguenza della svalutazione delle posizioni dei clienti verso l'istituto di credito, gli attori avrebbero dovuto provare, tramite l'analisi delle singole posizioni creditorie della banca verso i clienti e delle caratteristiche di queste ultime, se e in che misura la svalutazione dei crediti fosse stata corretta, la portata dell'errore, la percepibilità da parte

dei convenuti e il valore corretto delle azioni previa effettuazione delle necessarie rettifiche.

Tale conclusione, risulta conforme a precedenti decisioni sia del Tribunale di Venezia, sezione Specializzata in materia di imprese, che della Corte di Cassazione.

A tal fine, vale la pena trascrivere letteralmente quanto statuito dal Tribunale in una sentenza anteriore temporalmente a quella in commento: *“Occorre porre mente al fatto che, per aversi responsabilità personale dell’amministratore verso il terzo contraente, non è sufficiente che la società amministrata abbia posto in essere un illecito di natura contrattuale poiché la condotta inadempiente, ancorché posta in essere dall’amministratore in forza del suo rapporto di immedesimazione organica con la società, è condotta inadempiente della società che genera dunque ex se solo responsabilità contrattuale della società e non personale dell’amministratore. La responsabilità personale dell’amministratore verso il socio o il terzo contraente ex art 2395 cc o art 2476 VII comma cc necessita di un quid pluris: non basta un danno che sia frutto del comportamento inadempiente, ma è necessario che il danno non solo sia diretto (e cioè incidente direttamente sulla sfera del socio o del terzo e non mero riflesso del danno al patrimonio sociale), ma sia altresì legato da nesso di causalità immediata (sia cioè conseguenza immediata e diretta) con veri e propri comportamenti illeciti (colposi o dolosi) dell’amministratore, che “vadano oltre” il mero comportamento di inadempienza contrattuale. Tali principi sono stati ulteriormente ribaditi e precisati dalla Corte di Cassazione con l’ordinanza del 12.2.2020 n. 3452, ove si legge che l’azione ex articolo 2395 c.c. (e lo stesso vale anche per la responsabilità ex art 2476 VII comma c.c.) “richiede una condotta illecita connotata da dolo o colpa che trascenda il mero inadempimento contrattuale, seppure possa essere ad esso connessa. Nel caso in cui il terzo allegghi di essere stato indotto a contrattare con la società, poi rimasta inadempiente per il fatto che dai bilanci risultassero circostanze non rispondenti al vero che lo abbiano indotto a concludere il contratto, la S.C. ha precisato che “egli è tenuto a provare la specificità di tali circostanze, nonché l’idoneità di esse a trarlo in inganno, importando il riferimento all’incidenza diretta del danno sul patrimonio del terzo danneggiato, quale tratto distintivo della responsabilità art. 2395 c.c., un esame rigoroso del nesso causale, secondo un principio di causalità ancorato al criterio del “più probabile che non”” (Cass. civ. sent. 17794 del 2015)” (Tribunale di Venezia Sezione specializzata in Materia di Impresa, 25 marzo 2022 n. 589/2022).*

Tornando quindi al provvedimento in esame, il Tribunale si esprime sulla prova che avrebbe dovuto esser stata fornita dagli attori, rilevando come l’analisi delle posizioni creditorie oggetto di svalutazione ben poteva conseguire ad una **CTU** che a tal fine avrebbe dovuto indagare anche la tipologia del contratto, la natura e la persistenza dell’esposizione debitoria del cliente, l’andamento del rapporto, le prospettive di rientro, l’esistenza di contenziosi, la presenza di garanzie e la loro natura, l’effettuazione di segnalazioni alla Centrale Rischi, il grado di solidità finanziaria del cliente.

Rileva infatti il Tribunale che parte attrice non aveva prodotto documenti idonei né la documentazione necessaria era stata oggetto di una specifica richiesta di **ordine di esibizione**, il quale viceversa era ritenuto generico ed esplorativo, e quindi inammissibile essendo teso ad acquisire una *“mole indiscriminata di documentazione, nell’auspicio di individuare all’interno della*

stessa quella pertinente e dirimente ai fini del contendere”.

Infine, il Tribunale affronta il tema della **CTU contabile**, sia sotto l'aspetto dell'ammissibilità sia sotto il potere del CTU contabile di acquisire i documenti.

Va sottolineato che circa l'ammissibilità o meno della CTU il Tribunale è perentorio: l'assenza di una corretta e conferente istanza di esibizione, impedisce di acquisire quella documentazione che il CTU avrebbe dovuto analizzare. Dal che consegue l'inammissibilità della CTU.

Quanto poi al potere del CTU contabile di acquisire documenti anche relativi a fatti principali, il Tribunale sottolinea come ciò dovesse aver luogo con il necessario consenso di tutte le parti in causa, circostanza questa non realizzatasi per l'opposizione di un convenuto.

Vale la pena in conclusione soffermarsi sull'applicazione del **principio degli adeguati assetti di cui all'art. 2086 cc in materia di svalutazione dei crediti vantati dalla società**.

La funzione prospettica nella gestione dell'attività di impresa in quanto collegata alla tutela della continuità ha, infatti, un impatto sulla diligenza richiesta in materia di svalutazione dei crediti in bilancio.

A sommo parere di chi scrive, in linea generale, la previsione introdotta dall'art. 3 CCII introduce in modo oggettivo elementi sintomatici della bontà o meno del credito, elementi che, in un'ottica di diligenza richiesta, vanno ad integrarsi con quanto previsto dall'art. 2426 n. 8 cc e dal principio contabile n. 15 OIC.

Dalla corretta applicazione del principio degli adeguati assetti consegue, in ultima analisi, la possibilità di fondare le azioni oggetto di scrutinio da parte del Tribunale di Venezia in modo più corretto, dovendosi ritenere, nel caso di violazione a detto principio, un necessario ampliamento del potere del CTU contabile di acquisire documentazione sui fatti principali.

Master di specializzazione

Diritto e contenzioso societario per professionisti

Scopri di più

Diritto Bancario

Brevi note sull'art. 40-bis TUB

di **Fabio Fiorucci, Avvocato**

Master di specializzazione

Come tutelare il cliente nel contenzioso bancario

Scopri di più

L'art. 40-*bis* del Testo Unico Bancario stabilisce che l'ipoteca iscritta a garanzia di obbligazioni derivanti da un contratto di mutuo, anche in caso di accollo a seguito di frazionamento, si estingue automaticamente alla data di estinzione dell'obbligazione garantita. Tale estinzione avviene in deroga agli articoli 2878 e 2847 del codice civile, e si applica anche quando l'ipoteca è annotata su titoli cambiari.

Il creditore, dopo l'estinzione del debito, è obbligato a rilasciare al debitore una quietanza attestante la data di estinzione dell'obbligazione e a trasmettere una comunicazione al conservatore dei registri immobiliari entro 30 giorni dalla stessa data. Questa procedura non comporta alcun onere per il debitore, ed è regolata secondo le modalità stabilite dall'Agenzia del territorio.

Se il creditore ha un giustificato motivo ostativo, l'ipoteca rimane in vigore. In tal caso, il creditore deve informare l'Agenzia del territorio e il debitore entro il termine di 30 giorni, e l'Agenzia provvederà ad annotare la permanenza dell'ipoteca sull'iscrizione, rendendola visibile a terzi.

Trascorso il termine di 30 giorni senza che il creditore abbia comunicato la permanenza dell'ipoteca, il conservatore procede automaticamente alla cancellazione dell'ipoteca entro il giorno successivo. Fino a quel momento, la comunicazione di estinzione dell'obbligazione rimane visibile a terzi.

Per gli atti previsti dalla norma, non è necessaria l'autentica notarile. Le disposizioni di questo articolo si applicano non solo ai mutui fondiari, ma anche ai finanziamenti concessi da banche, intermediari finanziari e enti di previdenza obbligatoria ai propri dipendenti o iscritti. A decorrere dal 2 maggio 2012, la cancellazione di cui sopra è possibile anche per le ipoteche iscritte da oltre 20 anni e non rinnovate, come statuito dall'art. 161 comma 7-*quinquies* TUB.

Tanto premesso, la Cassazione, con la decisione n. 23404/2024, ha ribadito che la scadenza del finanziamento non equivale all'estinzione del debito, che presuppone l'avvenuto pagamento integrale del dovuto. Ha, inoltre, confermato che l'art. 40-*bis* TUB riguarda la causa

di estinzione dell'ipoteca di cui all'art. 2878, comma 1, n. 3), c.c., cioè il venir meno dell'ipoteca per effetto dell'estinzione dell'obbligazione garantita. La norma intende facilitare la procedura di cancellazione dell'ipoteca, stabilendo un obbligo di attivazione per il creditore e l'automatica cancellazione da parte del conservatore.

Conforta tale interpretazione la pronuncia della Cassazione n. 6841/2015, che ha confermato che l'art. 40-*bis* TUB riguarda l'estinzione automatica dell'ipoteca a seguito dell'estinzione dell'obbligazione garantita, senza ulteriori formalità, limitandosi a stabilire che, in caso di estinzione del credito, l'ipoteca si estingue automaticamente alle condizioni previste dalla norma.

Anche l'Arbitro Bancario Finanziario (ABF) è stato più volte chiamato a pronunciarsi sulla cancellazione semplificata delle ipoteche. In particolare, ha ribadito che la disciplina introdotta non comporta un "effetto cancellazione" ridotto o differente rispetto alla procedura ordinaria, ma si limita a prevedere requisiti procedurali specifici, semplificandone l'attuazione (*ex multis* ABF Napoli 16 giugno 2010, n. 536).

Master di specializzazione

Come tutelare il cliente nel contenzioso bancario

Scopri di più

Nuove tecnologie e Studio digitale

Esperto AI Legal: l'intelligenza artificiale e le fonti ufficiali

di Redazione



L'intelligenza artificiale sta rivoluzionando il mondo della consulenza legale, offrendo strumenti sempre più avanzati per ottimizzare il lavoro degli studi professionali.

“**Esperto AI Legal**” è la risposta di **Euroconference** alle esigenze dei professionisti di Studio, una piattaforma intelligente e intuitiva, sviluppata per migliorare la gestione delle attività quotidiane con maggiore efficienza.

“Esperto AI”, un modulo di intelligenza artificiale rivoluzionario che trasformerà il modo in cui i professionisti accedono e utilizzano le informazioni. Questo nuovo strumento, integrato nella nostra piattaforma “Euroconference in Pratica” (già fondata e nativa AI), rappresenta un ulteriore salto di qualità nell’offerta di soluzioni per il mondo del lavoro, fiscale e legale.

“Euroconference in Pratica” ha sempre offerto sintesi autorevoli e approfondimenti basati sulla conoscenza dei nostri esperti. Con “**Esperto AI**” portiamo questa esperienza a un **livello superiore di approfondimento, fornendo risposte e soluzioni che attingono direttamente dalle fonti ufficiali**.

Grazie a un **motore AI di ultima generazione**, Esperto AI Legal permette di ottenere sintesi strutturate e pertinenti di codici, leggi e giurisprudenza, garantendo informazioni sempre aggiornate e affidabili. L’integrazione con le fonti ufficiali consente di ottimizzare i tempi di ricerca e di migliorare la qualità delle consulenze professionali. Non sostituendo il lavoro professionale ma affiancandolo nell’attività quotidiana.

Per approfondire le funzionalità di questa tecnologia, il **25 marzo dalle ore 14.30 alle 15.30** si terrà il webinar “**Esperto AI Legal: l'intelligenza artificiale e le fonti ufficiali**“. Durante l’incontro, i relatori Di Giovanni, Viani e Vitrani illustreranno il funzionamento della piattaforma, le modalità di interrogazione dell’AI e le best practice per sfruttarne al meglio le potenzialità. Saranno inoltre presentati casi d’uso concreti, seguiti da una sessione interattiva di domande e risposte.

L’evento è gratuito e aperto a tutti i professionisti del settore. Non è prevista l’assegnazione di crediti formativi.

[Iscriviti ora per scoprire come l'intelligenza artificiale può supportare il tuo lavoro](#)



Esperto AI Legal

webinar **gratuito**

L'Intelligenza Artificiale e le fonti ufficiali

25 marzo ore 14.30 | iscriviti subito >



Processo civile telematico

Il disconoscimento della firma digitale nel contesto giurisprudenziale italiano: analisi di due recenti pronunce

di **Giuseppe Vitrani, Avvocato**

Master di specializzazione

Legal innovation e digital lawyer

Scopri di più

Inquadramento normativo e problematica giuridica

L'utilizzo sempre più diffuso di strumenti di sottoscrizione digitale comporta necessariamente l'insorgere problematiche sino a poco fa confinate al mondo analogico, prima fra tutte quella dell'attribuzione della paternità dei documenti informatici sottoscritti con firma digitale. Come noto, la disciplina normativa di riferimento è contenuta nel Codice dell'Amministrazione Digitale (d. lgs. n. 82/2005), che all'art. 20, comma 1-bis, prevede in particolare che *“il documento informatico soddisfa il requisito della forma scritta e ha l'efficacia prevista dall'articolo 2702 del Codice civile quando vi è apposta una firma digitale”*. Il successivo comma 1-ter prevede invece significativamente che *“l'utilizzo del dispositivo di firma elettronica qualificata o digitale si presume riconducibile al titolare di firma elettronica, salvo che questi dia prova contraria”*.

Partendo da tali disposizioni normative e grazie ad alcune recenti pronunce di merito (e a una risalente di cui si dirà oltre) è possibile delineare un quadro abbastanza preciso delle possibili azioni che possono essere avviate laddove una parte affermi che una firma digitale sia stata apposta senza il suo consenso e a sua insaputa.

[CONTINUA A LEGGERE](#)

Master di specializzazione

Legal innovation e digital lawyer

Scopri di più